

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ESTONE

Il popolo estone, con la ferma convinzione e con la volontà incrollabile di creare uno Stato fondato sulla giustizia, il diritto e la libertà, allo scopo di assicurare la pace esterna ed interna e di garantire il progresso sociale ed il bene delle generazioni presenti e future, ha elaborato la seguente costituzione, che è stata adottata dalla Assemblea costituente.

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1. — L'Estonia è una repubblica indipendente nella quale il potere sovrano risiede nel popolo.

Art. 2. — Fanno parte del territorio estone i distretti di Barju, di Lääne, di Järva, di Viru con la città di Narva e suoi dintorni, i distretti di Tartu, di Viljandi, di Parnu, la città di Valk, i distretti di Võru, di Petseu e le altre località limitrofe abitate dal popolo estone, le isole di Saare (Oesel), Muhu (Hoon), Hiin (Dayre) e le altre isole ed isolotti che si trovano nelle acque estoni.

Le frontiere dell'Estonia saranno fissate con convenzioni internazionali.

Art. 3. — Il potere sovrano in Estonia non può essere esercitato che in conformità della Costituzione o delle leggi fatte sulla base della Costituzione.

Art. 4. — Sono in vigore nella Repubblica estone soltanto le leggi fatte o adottate dai suoi organi. Le regole generali di diritto internazionale universalmente riconosciute sono considerate come parte integrante del diritto estone.

Si presume che niuno possa ignorare la legge.

Art. 5. — La lingua di Stato della Repubblica estone è l'estone.

TITOLO II

Diritti fondamentali dei cittadini estoni.

Art. 6. — Tutti i cittadini della Repubblica sono uguali davanti la legge. La nascita, la confessione, il sesso, la situazione sociale, la nazionalità non possono produrre nè privilegio nè inferiorità legale. Non vi sono in Estonia nè classi, nè titoli di classi (1).

Art. 7. — La repubblica estone non conferisce ai suoi cittadini alcuna decorazione o insegna onorifica, ad eccezione di quelle concesse ai militari durante la guerra. E' egualmente vietato ai cittadini estoni di accettare decorazioni o insegne onorifiche estere.

Art. 8. — L'inviolabilità della persona è garantita in Estonia.

Nessuno può essere perseguito in giudizio se non nei casi e secondo le norme previste dalla legge.

Eccetto il caso di flagrante delitto niuno può essere carcerato o subire restrizioni nella sua libertà individuale che su mandato motivato dell'auto-

(1) La soppressione delle classi era stata già votata dall'Assemblea costituente.

rità giudiziaria, il quale deve essere notificato alla persona detenuta al più tardi tre giorni dopo l'incarcerazione. Ogni cittadino ha il diritto di esigere la notifica all'interessato, se essa non ha avuto luogo entro il termine predetto.

I cittadini non possono essere, contro la loro volontà, deferiti ad altra giurisdizione che quella fissata dalla legge.

Art. 9. — Niuno può essere punito a causa d'un fatto che non cada sotto la sanzione della legge al momento in cui è stato commesso.

Art. 10. — Il domicilio è inviolabile. Niuna violazione di domicilio o perquisizione può essere fatta che nel caso e nelle condizioni fissate dalla legge.

Art. 11. — In Estonia la libertà di religione e di coscienza è riconosciuta. Niuno può essere costretto a praticare un culto, o far parte di una confessione o a sopportare alcun carico pubblico nell'interesse di una organizzazione confessionale.

Ogni cittadino estone può liberamente praticare il rito religioso che gli conviene, purchè non leda l'ordine o la morale pubblica.

Niuno può invocare le sue opinioni religiose o filosofiche come scusante di un delitto commesso o del mancato adempimento dei doveri civici.

Art. 12. — La scienza, le arti ed il loro insegnamento sono liberi in Estonia. L'istruzione è obbligatoria per i fanciulli che hanno l'età prescritta per l'istruzione obbligatoria ed è gratuita nelle scuole primarie. Le minoranze etniche avranno diritto all'istruzione nella loro lingua materna. L'insegnamento pubblico è posto sotto il controllo dello Stato.

L'autonomia delle istituzioni dell'insegnamento superiore è assicurata nei limiti previsti dai loro statuti, i quali devono essere confermati dalla legge.

Art. 13. — In Estonia la libertà di esprimere le proprie idee verbalmente o per iscritto o per via della stampa, di rappresentazioni grafiche o di scultura, è garantita. Essa non può essere limitata che nell'interesse della morale o della sicurezza dello Stato.

Non vi è censura in Estonia.

Art. 14. — Il segreto delle informazioni e della corrispondenza trasmesse per via postale, telegrafica o telefonica o con ogni altro mezzo generalmente usato è garantito in Estonia. Le autorità giudiziarie hanno il diritto di derogare tale regola nei casi previsti dalla legge.

Art. 15. — Il diritto di indirizzare petizioni e di presentare istanze alle autorità pubbliche competenti è garantito in Estonia. Queste richieste non devono essere accompagnate da alcuna pressione. Le autorità interessate sono tenute a prenderle in considerazione.

Art. 16. — I funzionari possono essere tradotti in giudizio senza preventiva autorizzazione.

Art. 17. — La libertà di spostarsi e di cambiar domicilio è garantita in Estonia. Questa libertà non può essere limitata o intralciata che dalle autorità giudiziarie.

Questa libertà può anche essere limitata o soppressa da altre autorità per ragioni di igiene, nei casi e secondo le regole fissate dalle leggi.

Art. 18. — Tutti i cittadini estoni hanno il diritto di riunirsi senza armi, e a condizione di non turbare la pace pubblica.

Il diritto di associazione è garantito a tutti in Estonia.

La libertà di sciopero è garantita in Estonia.

Questi diritti non possono essere limitati che per legge e solamente nell'interesse della sicurezza pubblica.

Art. 19. — La libertà di scegliere la propria professione è garantita in Estonia, come quella di fondare e di gestire imprese o aziende agricole, commerciali, industriali e in genere di ordine economico.

Soltanto la legge può autorizzare la limitazione o la privazione di questo diritto.

Art. 20. — I cittadini estoni sono liberi di scegliere la loro nazionalità. Ove questa determinazione personale sia impossibile, sarà fissata secondo la legge.

Art. 21. — I membri delle minoranze etniche abitanti il territorio dell'Estonia hanno il diritto di fondare private istituzioni nella misura compatibile con gli interessi dello Stato.

Art. 22. — Nelle località dove gli Estoni di razza non sono in maggioranza, gli organi dell'amministrazione autonoma potranno servirsi della lingua d'uso della minoranza etnica più numerosa, senza pregiudizio del diritto dei cittadini di impiegare nei loro rapporti tra di loro la lingua dello Stato. Nei loro rapporti con le autorità centrali, come con gli altri organi autonomi che non hanno adottato l'uso della loro lingua, questi organi devono servirsi della lingua di Stato.

Art. 23. — I cittadini di nazionalità tedesca, russa o svedese hanno il diritto di servirsi della loro lingua materna nei loro rapporti scritti con le amministrazioni centrali dello Stato. Una legge speciale regolerà in dettaglio l'impiego della lingua di queste nazionalità davanti ai tribunali e davanti le autorità amministrative locali dello Stato come davanti le autorità autonome.

Art. 24. — Il diritto di proprietà è garantito ai cittadini. Niuno può essere privato della sua proprietà che per causa di pubblica utilità, e secondo i principi e le regole posti dalla legge.

Art. 25. — L'organizzazione della vita economica in Estonia deve rispondere ai principi di giustizia che mirano a procurare ai cittadini i mezzi di menare una vita degna di un uomo con leggi appropriate, destinate ad assicurare loro terre coltivabili, un domicilio, a proteggere la persona ed il lavoro, a garantir loro l'assistenza necessaria durante la giovinezza, la vecchiaia, e in senso di incapacità o di infortunio sul lavoro.

Art. 26. — L'enumerazione dei diritti e libertà dei cittadini nei precedenti articoli non esclude gli altri diritti che risultano dal senso della legge costituzionale e che sono in accordo con essa.

I diritti e le libertà fondamentali dei cittadini non possono essere eccezionalmente limitati che in seguito a proclamazione di stato di assedio, conformemente alla legge e per un tempo determinato, sulle basi e nei limiti legali.

TITOLO III

Il popolo.

Art. 27. — L'organo supremo del potere politico è in Estonia l'istesso popolo, considerato nell'insieme dei cittadini che hanno il diritto di voto. Sono elettori i cittadini che hanno l'età di anni venti e la nazionalità estone da un anno almeno.

Art. 28. — Non hanno diritto di voto: 1° le persone che sono legalmente riconosciute dementi, folli, o non posseggano tutta la loro ragione; 2° i ciechi, i sordo-muti e i prodighi messi sotto tutela.

Talune categorie di criminali sono egualmente esentate dal diritto di voto dalla legge elettorale organica.

Art. 29. — Il popolo esercita il diritto sovrano: 1° per via del referendum; 2° per via d'iniziativa legislativa; 3° con l'elezione dei membri dell'Assemblea nazionale.

Art. 30. — Ove il terzo dei membri dell'Assemblea nazionale ne faccia domanda, le leggi da essa adottate non saranno pubblicate che al più presto due mesi dopo la loro adozione. Se, in questo termine, 25.000 cittadini che godono del diritto di voto domandano un referendum sull'adozione o il rigetto di queste leggi, la loro promulgazione dipenderà dai risultati del referendum.

Art. 31. — Per il diritto di iniziativa popolare 25.000 cittadini, che godono del diritto di voto, hanno il diritto di domandare il voto, l'emendamento o l'abrogazione di una legge. Questa domanda deve essere indirizzata all'Assemblea nazionale sotto forma di un progetto di legge. Essa può votare questo progetto o respingerlo. In questo ultimo caso il progetto è sottoposto al referendum per essere adottato o respinto dal popolo. Se la maggioranza dei cittadini che prende parte al voto si pronunzia in favore del progetto, esso acquista forza di legge.

Art. 32. — Ove il popolo abbia respinto una legge adottata dall'Assemblea nazionale o adottata una legge respinta da essa, si procederà a nuove elezioni, al più tardi entro settantacinque giorni dal referendum.

Art. 33. — I referendum hanno luogo sotto il controllo dell'ufficio dell'Assemblea nazionale. I principi e l'organizzazione del referendum sono fissati da una legge speciale.

Art. 34. — Non possono essere oggetto di un referendum o di un'iniziativa legislativa del popolo: il bilancio ed i prestiti, le leggi che stabiliscono un'imposta, la dichiarazione di guerra e la conclusione della pace, la dichiarazione dello stato di assedio e la sua soppressione, la dichiarazione di mobilitazione e di smobilitazione, nè i trattati internazionali.

TITOLO IV

Dell'assemblea di Stato (Riigikogu)

Art. 35. — L'Assemblea di Stato esercita il potere legislativo in qualità di rappresentante del popolo.

Art. 36. — L'Assemblea di Stato si compone di 100 membri, eletti sulla base della rappresentanza proporzionale, a suffragio universale, diretto e segreto.

L'Assemblea di Stato ha il diritto di aumentare il numero dei suoi membri, ma la legge che decide questo aumento non può produrre effetto che per le elezioni successive all'Assemblea nazionale.

L'elezione dell'Assemblea di Stato sarà regolata da una legge organica speciale.

Art. 37. — Sono elettori ed eleggibili all'Assemblea di Stato i cittadini titolari del diritto di voto.

Art. 38. — La qualità di funzionario del governo o di istituzioni dipendenti del governo della Repubblica è incompatibile con la qualità di membro dell'Assemblea di Stato, eccetto i segretari di Stato.

Art. 39. — L'Assemblea di Stato è eletta per tre anni a contare dalla promulgazione dei risultati delle elezioni.

Art. 40. — Se un membro dell'Assemblea di Stato perde il diritto di voto, è arrestato col consenso dell'Assemblea di Stato, viene a morire o dà le dimissioni, è sostituito secondo le regole poste dalla legge elettorale.

Art. 41. — L'assemblea di Stato si riunisce in sessione ordinaria annuale il primo lunedì di ottobre.

Art. 42. — L'Assemblea di Stato può essere convocata dal suo ufficio in sessione straordinaria se le circostanze lo esigano e deve esserlo se il Governo della Repubblica o un quarto dei suoi membri ne faccia richiesta.

Art. 43. — Nella sua prima seduta dopo le elezioni, l'Assemblea di Stato elegge il suo presidente e gli altri membri del suo ufficio. Questa seduta è presieduta, fino all'elezione del nuovo presidente, dal presidente dell'Assemblea di Stato precedente.

Art. 44. — L'Assemblea di Stato stabilisce il suo regolamento interno che è pubblicato come legge dello Stato.

Art. 45. — I membri dell'Assemblea di Stato non sono legati da alcun mandato.

Art. 46. — La presenza della metà almeno dei suoi membri è richiesta per la validità delle decisioni dell'Assemblea di Stato.

Art. 47. — Le sedute dell'Assemblea di Stato sono pubbliche; essa può tuttavia decidere in casi eccezionali e a maggioranza di due terzi dei membri presenti di riunirsi in comitato segreto.

Art. 48. — Salve le disposizioni del regolamento interno, i membri dell'Assemblea di Stato non incorrono in alcuna responsabilità per le opinioni politiche emesse all'Assemblea di Stato e in seno alle commissioni.

Art. 49. — I membri dell'Assemblea di Stato non possono essere arrestati senza il suo consenso, salvo il caso di flagrante delitto criminale. In questo caso l'ufficio dell'Assemblea di Stato è avvertito al più tardi entro 48 ore dell'arresto e dei suoi motivi. L'ufficio sottopone l'affare alla decisione dell'Assemblea di Stato nella sua prossima riunione.

L'Assemblea di Stato ha il diritto di ordinare la liberazione dei suoi membri e di sospendere tutte le altre restrizioni apportate alla loro libertà fino alla fine della sessione o alla fine del loro mandato.

Art. 50. — I membri dell'Assemblea di Stato sono esenti da ogni obbligo militare per la durata del loro mandato.

Art. 51. — I membri dell'Assemblea di Stato ricevono le spese di trasferta e un'indennità, il cui ammontare è fissato da una legge, e non può essere modificato dall'Assemblea nazionale che per l'Assemblea seguente.

Art. 52. — L'Assemblea di Stato fa le leggi, fissa il bilancio delle entrate e delle spese dello Stato, vota i prestiti da contrarre e decide in ogni altra misura, conformemente alla Costituzione.

Art. 53. — L'ufficio dell'Assemblea di Stato è incaricato della promulgazione delle leggi da essa votate.

Art. 54. — La legge entra in vigore il decimo giorno dopo la sua pubblicazione nel *Messaggero di Stato*, se essa stessa non prevede un altro modo o termine.

Art. 55. — L'Assemblea di Stato esercita, a mezzo delle istituzioni create dallo Stato a tale scopo, il suo controllo sull'attività economica delle aziende ed imprese dello Stato, come sull'esercizio del bilancio dello Stato.

Art. 56. — I membri dell'Assemblea di Stato hanno il diritto di porre questioni al Governo nelle sedute dell'Assemblea di Stato; allorché un'interpellanza è depositata dal quarto del numero legale dei membri dell'Assemblea di Stato, il Governo è tenuto a rispondere.

TITOLO V

Del Governo

Art. 57. — Il Governo della Repubblica esercita il potere esecutivo in Estonia.

Art. 58. — Il Governo si compone del Capo dello Stato (Rigivanem) e dei ministri. Il numero di questi ultimi, le loro attribuzioni e le regole di dettaglio sulla spedizione degli affari sono fissate da una legge speciale.

Art. 59. — L'Assemblea di Stato nomina il Governo e ne accetta le dimissioni. Allorché un ministro si dimette, le sue funzioni sono esercitate, finché il nuovo ministro non assume le funzioni, da un altro membro del Governo, da questo designato.

Art. 60. — Il Governo della Repubblica dirige la politica estera ed interna dello Stato, veglia all'integrità esterna, al mantenimento della sicurezza interna dello Stato, all'esecuzione delle leggi.

Il Governo:

1° stabilisce il progetto di bilancio delle entrate e delle spese e lo presenta al voto dell'Assemblea di Stato;

2° nomina e revoca i funzionari militari e civili, quando la legge non abbia commesso tale diritto ad un'altra autorità;

3° conclude a nome della Repubblica estone i trattati con gli Stati esteri e li sottopone alla ratifica dell'Assemblea di Stato;

4° dichiara la guerra e conclude la pace con l'assenso dell'Assemblea di Stato;

5° dichiara lo stato di assedio per tutto o parte del territorio e sottopone questa misura alla ratifica dell'Assemblea di Stato;

6° sottopone i progetti della legge e dei regolamenti complementari

7° emana decreti ed ordinanze in accordo con le leggi;

8° decide ricorsi di grazia.

Art. 61. — Il capo dello Stato rappresenta la Repubblica estone, dirige e coordina l'attività del governo della Repubblica, presiede le sedute del Governo e ha il diritto di chieder conto dei suoi atti a ogni ministro individualmente.

Art. 62. — Il Governo della Repubblica designa uno dei suoi membri per la supplenza eventuale del Capo dello Stato.

Art. 63. — Le sedute del Consiglio dei ministri sono segrete; tuttavia in circostanze straordinarie e solenni esse possono essere pubbliche.

Art. 64. — Il Governo della Repubblica deve possedere la fiducia dell'Assemblea di Stato. Il Governo o i membri del Governo ai quali l'Assemblea di Stato ha rifiutato formalmente la sua fiducia devono dimettersi.

Art. 65. — È creata presso il Governo della Repubblica una Cancelleria di Stato posta sotto la sorveglianza del capo dello Stato e diretta dal Segretario di Stato, nominato dal Governo della Repubblica.

Art. 66. — Tutti gli atti di esecuzione fatti dal Governo devono portare la firma del Capo dello Stato, del ministro competente e del segretario di Stato.

Art. 67. — Il Capo dello Stato ed i ministri non possono esser accusati che davanti la Corte di Stato per crimini o delitti comuni nell'esercizio delle loro funzioni, con decisione dell'Assemblea di Stato.

TITOLO VI

Del potere giudiziario.

Art. 68. — La giustizia è resa in Estonia da tribunali indipendenti nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 69. — Il potere giudiziario supremo appartiene alla Corte di Stato composta di giudici di Stato eletti dall'Assemblea nazionale

Art. 70. — La Corte di Stato nomina i giudici le cui funzioni non sono elettive a termini di legge.

Art. 71. — I giudici non sono revocabili che in virtù di un giudizio.

Essi non possono essere trasferiti che quando lo esiga l'esecuzione di una legge.

Art. 72. — I giudici non possono esercitare altre funzioni retribuite, salvo nei casi previsti dalle leggi.

Art. 73. — Sono sottoposti alle Corti di assise taluni affari criminali, secondo i principi e le regole stabilite dalla legge.

L'art. 72 non è applicabile ai giurati.

Art. 74. — Non possono essere istituiti Tribunali straordinari che in caso di guerra, di proclamazione dello stato di assedio, sulle navi da guerra e sempre nei limiti della legge.

TITOLO VII

Dell'autonomia locale.

Art. 75. — Il Governo assicura l'amministrazione locale a mezzo di istituzioni autonome, in quanto delle autorità speciali non siano state create dalla legge.

Art. 76. — Le assemblee rappresentative delle collettività autonome sono elette sulla base della rappresentanza proporzionale, a suffragio universale, eguale, diretto e segreto.

Art. 77. — Le unità autonome hanno il diritto per l'adempimento delle loro funzioni di stabilire tasse e di levare imposte nei limiti e secondo le regole determinate dalla legge.

TITOLO VIII

Della difesa nazionale.

Art. 78. — Tutti i cittadini sono tenuti a partecipare alla difesa della Repubblica secondo i principi e secondo le regole stabilite dalla legge.

Art. 79. — L'organizzazione della truppa per la difesa della Repubblica sarà fissata da una legge speciale.

Art. 80. — In caso di dichiarazione di mobilitazione o di apertura delle ostilità, il comando delle truppe di difesa della Repubblica passerà

dal governo al comandante in capo da esso nominato, di cui una legge speciale determinerà i poteri.

Art. 81. — Il governo della Repubblica ha il diritto di adottare decreti e regolamenti in materia di difesa nazionale, sulla base e secondo i principi fissati da una legge speciale.

Art. 82. — La mobilitazione delle forze di difesa della Repubblica è ordinata dall'Assemblea di Stato.

Tuttavia se uno Stato estero dichiara la guerra alla Repubblica, apra le ostilità o dichiara la mobilitazione contro la Repubblica, il Governo ha il diritto di ordinare la mobilitazione senza attendere la decisione dell'Assemblea nazionale.

TITOLO IX

Delle imposte e del bilancio.

Art. 83. — Niuna imposta o carico di carattere pubblico può essere prelevato che conformemente alla legge.

Art. 84. — Niuna pensione, remunerazione o ricompensa può essere accordata a spese dello Stato che conformemente alla legge.

Art. 85. — È stabilito annualmente un bilancio generale delle entrate e delle spese dello Stato. La sua validità può essere prolungata in parte per legge fino al voto del nuovo bilancio.

TITOLO X

Della forza della costituzione e della sua modificazione.

Art. 86. — La Costituzione è la regola inalterabile dell'attività dell'Assemblea di Stato, dei tribunali e delle autorità pubbliche.

Art. 87. — Gli emendamenti alla Costituzione possono essere proposti sia per via di iniziativa popolare, sia dall'Assemblea nazionale secondo l'ordine ordinario.

Art. 88. — Sia che l'iniziativa della modifica della costituzione sia popolare o che venga dall'Assemblea di Stato sarà sempre decisa per referendum.

Art. 89. — I progetti di revisione della Costituzione devono esser portati a conoscenza del popolo almeno tre mesi avanti la data del referendum.